



CITTA' DI CAPRANICA
PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza n. 31 del 14 giugno 2019.

Capranica 14 giugno 2019

Oggetto: *limitazione dell'uso dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale dal 15 Giugno al 30 settembre 2019.*

IL SINDACO

PREMESSO che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;

RILEVATO che nel periodo estivo la richiesta di acqua aumenta sensibilmente, soprattutto durante le ore diurne e che viene sempre con maggiore frequenza lamentata la carenza di acqua nelle abitazioni poste ai piani superiori degli edifici;

CONSIDERATO che tali carenze sono dovute principalmente a usi impropri e non indispensabili, quali innaffiamento di giardini, orti anche mediante impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse;

RITENUTO doveroso salvaguardare l'economia della risorsa idrica estratta dal sottosuolo e distribuita dal civico acquedotto, che costituisce quindi un bene prezioso e limitato, mediante l'adozione di apposita ordinanza per la limitazione del consumo dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale, nel periodo estivo;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio garantendo innanzitutto l'approvvigionamento domestico e igienico - sanitario;

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge 689/81 relativamente alla determinazione delle sanzioni;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.30, NEL PERIODO DECORRENTE DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019:

È VIETATO

utilizzare l'acqua distribuita dall'acquedotto comunale per:

- ☞ *irrigazione di orti, innaffiatura di giardini e vasi ornamentali, lavaggio di terrazzi, spazi e aree private, automezzi con sistemi domestici e ricambiare l'acqua nelle piscine ad uso privato;*
- ☞ *attingere da fontane pubbliche acqua con uno o più recipienti per una quantità non superiore a 30 litri.*

Anche negli orari non soggetti a limitazione si raccomanda di non abusare delle risorse idriche, limitando allo stretto necessario il consumo di acqua.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli innaffiamenti dei campi di calcio, dei campi da tennis, dei giardini e parchi di uso pubblico, il riempimento o ricambio dell'acqua nella piscina comunale, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento notturno, i servizi pubblici di igiene pubblica e il lavaggio di automezzi da parte degli operatori professionali.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

A carico dei trasgressori sarà applicata una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi degli art. 10 e 16 della Legge 689/81, senza pregiudizio dell'azione penale.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 241/90, si informa che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale; Ten. Antonio Pollini.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.



IL SINDACO
DOT. PIETRO NOCCHI